



## **Il trasferimento d'impresa nell'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: una nuova prospettiva?**

*di Filippo Aiello*

La Corte Costituzionale, con la sentenza 8 luglio 2025, n. 99, si è pronunciata sul trasferimento del settore Aviation dalla società Alitalia SAI in amministrazione straordinaria (SAI) alla società Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA). In sintesi, il giudice rimettente era stato chiamato a decidere sulle domande presentate da alcuni dipendenti di SAI, i quali chiedevano di accertare il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con ITA, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in ragione dell'intervenuto trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda cui detti rapporti erano riferibili.

Il giudice a quo aveva ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo d'azienda e, dovendo pronunciarsi sull'eccezione sollevata da ITA ai sensi dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. 270/1999 – norma che esclude l'applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c. nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria preveda un programma c.d. liquidatorio – ne aveva escluso la rilevanza, ritenendo che, nella fattispecie concreta, tale natura liquidatoria non potesse essere riconosciuta.

Tuttavia, la presenza di una norma di interpretazione autentica dell'art. 56, comma 3-bis, cit., introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, impediva la piena applicazione delle garanzie previste dall'art. 2112 c.c.; da ciò la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a tale disposizione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile la questione, soffermandosi tuttavia sul merito della vicenda fattuale oggetto di giudizio. Esclusa la natura conservativa del programma adottato da SAI, la Corte ha ritenuto pienamente applicabile l'art. 56, comma 3-bis, cit., indipendentemente dall'interpretazione fornita dalla norma oggetto di scrutinio.

La decisione potrebbe apparire poco significativa, in quanto circoscritta alla specificità del caso concreto, assumendo i tratti di un giudizio quasi "d'appello". Tuttavia, ci sono dei passaggi argomentativi rilevanti e, a parere di chi scrive, criticabili.

Giova, però, premettere che:



- a livello sovranazionale, la regola della prosecuzione dei contratti di lavoro in caso di trasferimento d'impresa (art. 3 della Direttiva 2001/23/CE, recepita nell'ordinamento interno dall'art. 2112, comma 1, c.c.) può essere derogata qualora il cedente sia soggetto a una procedura fallimentare o a un'analogha procedura d'insolvenza, finalizzata alla liquidazione dei suoi beni e svolta sotto il controllo di un'autorità pubblica competente;
- l'amministrazione straordinaria non può essere qualificata - ordinariamente - come una procedura rientrante in tale definizione, in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Prodi-bis), essa è destinata alla grande impresa insolvente e persegue finalità conservative del patrimonio produttivo, attraverso la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione dell'attività d'impresa. La procedura può essere attivata solo in presenza di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale» (art. 27, comma 1, d.lgs. cit.), poiché, in mancanza di tali prospettive, si converte in liquidazione giudiziale;
- il recupero dell'equilibrio economico può essere perseguito, alternativamente, attraverso tre diversi programmi: la cessione di complessi aziendali (art. 27, comma 2, lett. a), d.lgs. cit.), la cessione di beni e contratti (art. 27, comma 2, lett. b-bis), oppure la ristrutturazione economica e finanziaria (art. 27, comma 2, lett. b), d.lgs. cit.);
- le cessioni contemplate nei programmi suddetti devono essere interpretate in coerenza con la finalità propria della procedura, ossia il perseguimento del risanamento e la conservazione dell'attività dei complessi produttivi. Tale obiettivo può essere realizzato anche attraverso la cessione a un nuovo imprenditore, che si configura così come strumento funzionale alla continuità dell'impresa. È l'impresa, e non l'imprenditore, il centro della tutela perseguita dalla procedura.

Tali principi risultano essere stati rivisitati dalla Corte Costituzionale, la quale, in modo non condivisibile, formula alcune osservazioni emblematiche allorquando afferma, ad esempio, che il programma di cui all'art. 27, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizzerebbe per una intrinseca finalità liquidatoria, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini dell'esclusione della garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In tal modo, però, si trascura il fatto che l'art. 56, comma 3-bis, nel sancire l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., richiede che il programma sia formulato "in vista della liquidazione dei beni del cedente", il che



implica che, ab origine, non lo debba essere. Sul punto, la Corte aggiunge che, in simili ipotesi, il trasferimento a terzi si caratterizza per il fatto che l'attività ceduta non è più esercitabile dall'impresa cedente.

In tal modo si finisce per obliterare principi che permeano – o, forse, sarebbe più corretto dire, che permeavano – la procedura di amministrazione straordinaria, poiché la Corte pone l'attenzione sull'imprenditore, ritenuto non più in grado di esercitare l'attività produttiva, anziché sull'impresa, che è oggetto del trasferimento e che rappresenta il vero fulcro del risanamento cui la procedura stessa è finalizzata.

Molti altri profili emergono dalla sentenza, che tuttavia non è possibile approfondire in questa sede.